

Procedure penali non attuate e proclami politici ad effetto

ANTICIPATA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER ARRESTARE CHI DANNEGGIA I MONUMENTI E LE OPERE D'ARTE. MA A CHE SERVE? OGGI I VANDALI POSSONO GIA' ESSERE ARRESTATI CON LA LEGGE VIGENTE... BASTA VOLERLO FARE.

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il campo della tutela delle opere d'arte e dei monumenti pubblici è come quello ambientale: ricco di proclami futuribili ad effetto, e scarso di reali e serie applicazioni delle leggi vigenti. In altre parole, si chiacchiera tanto, ma si agisce poco.

E' di poche ore fa un comunicato stampa che sta facendo clamore: anticipata a livello politico una proposta di legge per consentire l'arresto dei vandali che danneggiano le opere d'arte ed i monumenti. Tutti entusiasti di questo progetto che – come poi accade per i disastri ambientali – verosimilmente non troverà mai attuazione concreta (vedi progetti per i delitti ambientali tante volte annunciati e poi mai approvati) e si limiterà ad essere un proclama. Ma nessuno sembra porsi però un interrogativo: **ma è vero che oggi un vandalo colto in flagranza mentre sfregia un'opera del nostro patrimonio storico ed artistico non può essere già adesso, e con la legge vigente, arrestato da un organo di polizia e sottoposto poi a misura cautelare detentiva? Risposta: no, non è vero!** Perché oggi tali arresti sono già perfettamente possibili...

Vediamo infatti che l'art. 635 del Codice Penale così recita:

“635 Danneggiamento (articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 2, legge n. 94 del 2009)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1. con violenza alla persona o con minaccia;*
- 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;*
- 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;*
- 4. sopra opere destinate all'irrigazione;*
- 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
(... omissis ...)”*

Come appare evidente, dal tenore della previsione del comma 2 n. 3 dell'art. 635 Codice Penale il vandalo che pone in essere un atto di danneggiamento verso un'opera d'arte (*“cose di interesse storico o artistico”*) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni con un delitto perseguibile in questo caso – naturalmente – di ufficio. Si veda altresì il preciso disposto dell'art. 381 comma 2 lett h) del Codice di Procedura penale che prevede che **“gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: (...) h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale (...)”**.

Inoltre può essere disposta dal giudice successivamente, dopo la convalida di arresto, la misura cautelare della custodia in carcere atteso il disposto dell'art. 391 comma 5 Codice Procedura Penale (“udienza di convalida”) che dispone: “ (...) Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280”.

Dunque è oggettivo che oggi – senza dover attendere nuove leggi - è possibile l'arresto in flagranza di reato in via facoltativa da parte di un organo di polizia che colga il soggetto sul fatto e cioè in flagranza di reato mentre danneggia un bene storico o artistico; ed il giudice dopo l'eventuale convalida può disporre la misura cautelare della custodia in carcere.

Infine, per aggravare ulteriormente tale gesto può essere ipotizzabile per il vandalo l'ulteriore aggravante di aver agito per motivi abietti o futili (art. 61 n. 1 Codice Penale), che rende la sua posizione ancora più pesante sotto il profilo delle responsabilità penali.

La legge esiste. La procedura è precisa. Basta attuarla, senza aspettare sempre nuove leggi. Esattamente come nel campo ambientale, dove si aspettano sempre nuove leggi ed intanto non si applicano a fondo quelle esistenti che in alcuni casi offrono strumenti validi. Stesso discorso per altri settori, come gli omicidi stradali dove l'arresto del pirata della strada ubriaco e/o drogato in fuga dopo aver investito un pedone è oggi già perfettamente possibile con le leggi attuali (tanto è vero che in alcuni casi viene arrestato, ed in altri no: ma il codice non è lo stesso in tutta Italia?).

Ed allora torniamo a chiederci: ma a che serve una legge nuova per arrestare i vandali di opere d'arte pubbliche? E perchè non si arrestano già oggi? Basta applicare la legge esistente.

Maurizio Santoloci

Publicato il 22 settembre 2011

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)